

## B. STRAFRECHT — DROIT PÉNAL

### I. LEBENSMITTELPOLIZEI

#### LOI ET ORDONNANCES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

12. Sentenza 29 maggio 1920 della Corte di Cassazione nella causa **Schildknecht-Tobler-Figlio** contro Ticino.

Criteria del reato « di poca importanza » a sensi dell'art. 53 della legge federale 8 dicembre 1905 sul commercio delle derrate alimentari.

A. — L'art. 41 della legge federale 8 dicembre 1905 sul commercio delle derrate alimentari dispone che chiunque contravviene intenzionalmente alle prescrizioni della legge o della ordinanza emanata per la sua esecuzione (ordinanza federale 8 maggio 1914), è punito colla detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a 1000 fr.; verso chi abbia agito solo per negligenza, la pena è una multa di 500 fr. al massimo. L'art. 53 tuttavia aggiunge, che se le infrazioni sono solo « di poca importanza », la pena sarà di 50 fr. al massimo.

B. — La ditta Schildknecht-Tobler & Sohn in S. Gallo spediva, nel marzo 1918, due chg. di cannella macinata alla drogheria Beck-Fellin in Lugano per l'importo di 28 fr. 80. La merce essendo stata esaminata presso il compratore e trovata impura, cioè contenente, secondo l'analisi fatta dal Laboratorio cantonale di chimica, una media del 15 % di sostanze minerali (mentre il limite tollerabile è di soli 4-5 %), « il sig. Schildknecht-Tobler & Sohn » veniva, con risoluzione governativa del 23 aprile

1919, punito con una multa di 300 fr. per vendita di cannella riconosciuta di qualità « scadentissima » e ciò in applicazione dell'art. 168 ordinanza federale 8 maggio precitata. Precedentemente, il Consiglio di Stato aveva comunicato alla ditta denunciata l'analisi del laboratorio chimico cantonale, la cui fondatezza non venne contestata, poichè l'imputata, nella sua risposta del 5 aprile 1919, ebbe a dichiarare: « non impugniamo la perizia del laboratorio chimico cantonale. »

Contro la risoluzione governativa la ditta Schildknecht-Tobler & Sohn ricorse al Tribunale cantonale. Fatte alcune osservazioni di ordine procedurale, la ricorrente contesta la competenza del foro ticinese propugnando quella del suo domicilio. Pretende di essere già stata punita pel medesimo delitto nel Cantone di Turgovia, dove aveva venduto 20 chg. dello stesso prodotto e invoca il principio che non è ammissibile doppio procedimento penale per lo stesso reato. Nel merito, la ricorrente contesta che colpa qualsiasi le sia imputabile. La colpa, dice essa, è del produttore, che ha fornito materia greggia di pessima qualità, come avveniva per molti articoli durante la guerra, prodotto che essa non poté sufficientemente epurare, malgrado cure diligentissime e l'impiego di idonei operai ed appositi ordigni. La ricorrente infine contesta la pena inflittale anche nella misura, allegando che, in ogni caso, non si tratta che di una forma di reato di poca importanza a sensi dell'art. 53 predetto e quindi punibile col massimo di fr. 50.

C. — Con sentenza del 27 novembre 1919 il Tribunale penale cantonale confermava la risoluzione governativa, mettendo le spese a carico della ricorrente. Respinte le eccezioni d'ordine, il Tribunale considera succintamente che l'imputata ha agito con negligenza e che essa è punibile secondo l'art. 41 al. 2 l. c. Sulla gravità dell'infrazione e quindi sulla applicabilità dell'art. 53 il Tribunale cantonale dichiara: « Siccome la cannella è una droga » della quale si fa molto uso nella cucina ticinese, siccome

» la qualità della merce era scadentissima, così anche questo Tribunale non ritiene sia il caso di considerare l'infrazione in esame di poca importanza e tale di essere punibile con un massimo di 50 fr. »

D. — Da questa sentenza la ditta Schildknecht-Tobler & Sohn ricorre in cassazione al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge.

*Considerando in diritto :*

1. — (Eccezioni d'ordine.)

2. — Nel merito il nodo della questione stà nel sapere, se a torto l'istanza cantonale siasi rifiutata di applicare il disposto dell'art. 53 l. c. (pena massima di 50 fr.) ed abbia invece ritenuta applicabile la pena molto più grave prevista dall'art. 41: chiedesi, in altri termini, se il giudice cantonale abbia fatto della legge buon governo ritenendo che l'infrazione della legge non poteva considerarsi come « di poca importanza »: questione questa che implica l'esame della colpa dell'imputata e del suo grado, e la cui soluzione varrà quindi anche a dimostrare, se sia esatto il sostenere, come essa fa, che non possa esserle attribuita colpa veruna:

La determinazione della misura della pena entro il suo limite massimo e minimo è, di regola, questione che cade nel prudente criterio del giudice di merito e che quindi non è discutibile in sede di cassazione. Non così quando la legge, come nel caso in esame, ha creato delle stesso reato due categorie, differenziandole secondo la gravità dell'atto criminoso, e per ogni categoria ha comminato sanzione di natura e di gravità diversa (cfr. art. 41, al. 1 e 2 e l'art. 53). In questo caso non trattasi solo di stabilire la misura della pena entro il massimo previsto, ma di attribuire il caso piuttosto all'una che all'altra categoria, per ognuna delle quali la legge ha previsto un massimo di pena; il concetto della gravità della pena assurge, in tale ipotesi, a nozione fondamentale di diritto, la cui interpretazione cade nel compito della Corte di cassazione.

Passando all'esame del concetto del reato « di poca importanza », chiedesi se il criterio della gravità sia da dedursi dall'estremo oggettivo (quantità della merce avariata o scadente messa in commercio, grado della inferiorità del prodotto ecc.) o piuttosto dall'estremo soggettivo del reato (grado della colpa dell'agente) o dal concorso dei due elementi. La risposta è dubbia. La legge è muta a questo riguardo ed anche i lavori preparatori e la sua genesi, pur sembrando accennare all'ultima delle ipotesi sopra esposte, non danno chiarimento decisivo. Nel caso in esame tuttavia questa questione può rimanere insoluta poichè, comunque, sia dal lato oggettivo che da quello soggettivo, la trasgressione commessa dalla ricorrente non appare grave. Indarno invero essa contesta di versare in colpa. Occorre anzi ammettere che ha agito intenzionalmente e non solo per negligenza od omissione, poichè, come risulta dalle sue ammissioni stesse (vedi stato di fatto lett. C e istanza al Tribunale cantonale del 15 febbraio 1919), essa sapeva che la merce era scadente e la mise nondimeno in commercio. Comunque, trattasi di dolo eventuale o di negligenza, la colpa non è grave. L'allegazione che durante la guerra anche in questo articolo come in molti altri non sia stato possibile al commercio svizzero di ottenere merce di qualità migliore e che la ricorrente abbia fatto quanto poteva per epurarla, non è inattendibile e giova a far considerare la sua colpa sotto luce più mite. Che dal lato oggettivo il caso non sia grave, risulta dalla quantità, non certo importante, della merce venduta: e se non è escluso che la ricorrente abbia venduto lo stesso prodotto anche ad altri negozianti, ciò non risulta dagli atti all'infuori del caso in Turgovia, per il quale essa fu punita. Sta di fatto che la ricorrente non fu perseguita e punita nel Ticino che per la vendita di 2 chg. di cannella del valore di 28 fr.

Aggiungasi che, se la merce era certamente scadentissima, e se, come assevera il giudizio querelato, è di uso

corrente nel Ticino, essa non era nociva per la salute del pubblico: anche da questo lato il caso non assume nessun carattere di gravità.

Ha dunque errato il giudice cantonale applicando al caso in esame l'art. 41 al. 2 anziché l'art. 53 l. c. Il suo giudizio deve venir annullato e la causa deve essergli rimandata per nuovo giudizio a sensi dell'art. 172 OGF.

*La corte di cassazione pronuncia:*

Il ricorso è ammesso.

## II. STEMPELABGABENGESETZ

### LOI SUR LES DROITS DE TIMBRE

#### 13. Urteil des Kassationshofes vom 11. März 1920

i. S. Eidg. Finanzdepartement gegen Gass.

Stempelabgabengesetz: « Nichterfüllung der Abgabepflicht » im Sinne von Art. 52 liegt nur vor, wenn der Staat eine finanzielle Einbusse erleidet. — Bedeutung der Vorschrift des Art. 75 letzt. Abs. VVO, die die nicht formrichtige Entwertung der Nichtstempelung gleichsetzt.

A. — Am 17. September 1919 erstattete Dr. R. Grüninger, Notar in Basel, der eidg. Steuerverwaltung Anzeige, dass ein ihm zum Protest vorgelegter, von H. Schmid-Ehret in Allschwil an eigene Ordre ausgestellter Wechsel für 750 Fr., der vom Kassationsbeklagten Johann Gass in Basel akzeptiert war und eine Reihe von Indossamenten aufwies, nicht vorschriftsgemäss gestempelt sei, da die darauf angebrachten beiden Stempelmarken nur das Datum der Entwertung enthielten.

Auf Grund dieses Tatbestandes wurden sämtliche Beteiligten von der Steuerverwaltung wegen Übertretung der Bundesvorschriften über die Stempelabgaben bestraft.

Der Kassationsbeklagte, der sich der ihm auferlegten Busse von 5 Fr. nicht unterzog, wurde vom eidg. Finanzdepartement dem kantonalen Richter zur Aburteilung überwiesen, aber vom Polizeigericht des Kantons Basel-Stadt durch Urteil vom 19. Dezember 1919 freigesprochen mit der Begründung, dass eine Steuerhinterziehung im Sinne von Art. 52 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben vom 4. Oktober 1917 (StG) und Art. 123 VVO nicht vorliege, eine Bestrafung wegen Übertretung der Formschriften über die Entwertung (Art. 75 VVO) aber nicht erfolgen dürfe, weil diese mit keiner Strafdrohung im Sinne von Art. 54 StG versehen seien.

B. — Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegende rechtzeitig eingereichte Kassationsbeschwerde des eidg. Finanzdepartementes mit dem Antrag, es sei aufzuheben und die Sache an ein anderes Gericht von gleichem Range zu neuer abschliessender Beurteilung zurückzuweisen. Die Kassationsklägerschaft erblickt in der Vorschrift des Art. 75 Abs. 3 VVO, wonach die Stempelmarke durch Überschreiben mit dem Namenszug oder durch Aufdruck des Firmenstempels, sowie durch Eintragung des Datums der Verwendung zu entkräften ist, keine neue Verbindlichkeit zu Lasten der Steuersubjekte, die einer besondern Strafsanktion bedürfte, sondern eine blosser Legaldefinition der im Gesetze (Art. 7) selbst normierten Pflicht zur Entwertung der verwendeten Marken, deren richtige Vornahme hinwieder zur Erfüllung der Stempelpflicht überhaupt gehöre, so dass also die Verletzung des Art. 75 als Nichtleistung der Abgabe anzusehen und damit als Steuerhinterziehung zu bestrafen sei.

*Der Kassationshof zieht in Erwägung:*

Es steht fest, dass die Stempelung des vorliegenden Wechsels der Vorschrift des Art. 75 VVO, soweit sie für die Entwertung der Marke eine namentliche Verurkundung verlangt, nicht entspricht.

Bei der danach zu entscheidenden Frage, ob der Ak-